

Nomina del Vicario generale (e del Moderatore di curia)

Note introduttive

La nomina del Vicario generale è prevista come obbligatoria e il compito principale affidato al titolare di questo ufficio è quello di aiutare il Vescovo stesso nel governo di tutta la diocesi (cann. 475 § 1 e 479 § 1).

La configurazione di tale ufficio può variare notevolmente in ragione delle dimensioni della diocesi e delle scelte fatte per il suo governo. Più in particolare, è possibile:

a) nominare un solo Vicario generale o più Vicari generali (possibilità, quest'ultima, prevista in caso di diocesi ampie o popolose o in cui vi siano ragioni pastorali particolari che suggeriscano tale opzione, che comunque resta eccezionale: can. 475 § 2), eventualmente denominando "Pro Vicario generale" l'ulteriore o gli ulteriori Vicari generali (ad es. affidando al Vicario generale il coordinamento dell'azione pastorale sul territorio e la cura del clero e al Pro Vicario generale la guida dell'organizzazione centrale della diocesi): si tratta di una situazione in cui deve essere garantito il chiaro coordinamento delle diverse competenze, anche relativamente alla concessione delle grazie (Aps, 179);

b) scegliere se conferire l'incarico di Moderatore di curia al Vicario generale o a uno dei Vicari generali (la scelta è consigliata ma non obbligatoria in base al can. 473 § 3; Aps, 178 stabilisce che solo "particolari circostanze" possono consigliare di procedere diversamente) oppure a un altro sacerdote (non un diacono o un laico), che potrebbe essere o meno Vicario episcopale (nel caso in cui non fosse Vicario episcopale non sarebbe Ordinario diocesano): per questa seconda eventualità si veda lo schema di decreto proposto;

c) scegliere quali mandati speciali (attribuzione di potestà ordinariamente riservate al Vescovo: cf. cann. 134 § 3 e 479 § 1) conferire al Vicario generale: l'ampio elenco che viene proposto nel formulario di decreto può essere opportunamente ridotto quando nella diocesi (ad es. per le moderate dimensioni della stessa) non vi sia motivo per ricorrere a tale istituto, comunque di natura straordinaria.

Il Vicario generale deve possedere i requisiti di cui al can. 478 (il requisito dell'età, secondo Aps, 179 deve essere preferibilmente elevato ai quarant'anni) e pertanto può essere presbitero o Vescovo. Mentre il Vescovo coadiutore o il Vescovo ausiliare con speciali facoltà devono essere nominati vicari generali dal Vescovo diocesano (can. 406 § 1), per il Vescovo ausiliare si tratta semplicemente di una scelta preferenziale (can. 406 § 2).

Nei casi di sede vacante o di sospensione del Vescovo la potestà del Vicario generale viene meno dal momento in cui si ha notizia di tali eventi (can. 417), a meno che non si tratti di un Vescovo ausiliare (cann. 409 e 481).

Nomina del Vicario generale

Protocollo n. _____

Il recente trasferimento di _____ all'incarico di _____ (oppure «la rinuncia recentemente accettata» o «la recente dipartita» o altro, cf. can. 481) del rev.do (o «di S.E. reverendissima») _____ (nome vicario generale uscente) rende necessario provvedere all'ufficio di Vicario generale della nostra Chiesa particolare, da lui ricoperto finora.

_____ (eventuali ringraziamenti)¹;

visti i cann. 475 e 477-481 e le disposizioni del diritto particolare (ad es. «le costituzioni sinodali _____»),

nominiamo

il Rev.do Sac. _____ (S.E.R. _____)

Nostro VICARIO GENERALE

a decorrere dal _____, con le facoltà, i diritti e i doveri previsti dalla vigente normativa canonica della Chiesa universale e della nostra Chiesa particolare.

Ferma restando la pienezza della Sua giurisdizione e considerando le facoltà attribuite, nei rispettivi decreti, agli altri Vicari episcopali («e al Moderatore di curia» [se diverso dal Vicario generale]), riteniamo utile precisare le competenze da Noi affidate in modo speciale al Vicario generale, nella certezza che Egli vorrà favorire e garantire una conduzione unitaria della diocesi, in stretto rapporto con Noi e in collaborazione con gli altri Ordinari del luogo.

In particolare, affidiamo al Vicario generale i compiti di:

1. Rappresentare il Vescovo e sostituirlo in caso di assenza, con i compiti previsti dalla normativa canonica.
2. Seguire la vita della diocesi nelle sue articolazioni territoriali (zone, vicariati foranei, parrocchie, unità pastorali), coordinando, secondo le Nostre indicazioni, l'azione dei Vicari episcopali.
3. Seguire personalmente – in stretta intesa con Noi e in collaborazione con i Vicari episcopali – quanto concerne l'affidamento degli incarichi pastorali ai presbiteri e ai diaconi, il loro trasferimento e la cessazione dai loro incarichi.

¹ «Mentre ringraziamo vivamente lo stesso _____ per il servizio svolto con pronta e generosa dedizione in questi anni».

4. Vivere, con Noi e con i Vicari episcopali, una premurosa attenzione a tutti i presbiteri e diaconi della diocesi, promuovendo e sostenendo una profonda ed effettiva comunione nel presbiterio e tra tutti i ministri ordinati. A tale scopo:
 - a) sarà a disposizione per un costante contatto e dialogo con i presbiteri e i diaconi, ricercando la conoscenza di ciascuno, coltivando i rapporti interpersonali e favorendo una reale comunione di intenti;
 - b) avrà a cuore la promozione di una adeguata vita spirituale e della formazione permanente del clero, insieme con una premurosa attenzione ai problemi economico-logistico-assistenziali del clero, con particolare sollecitudine per i presbiteri e i diaconi inabili, anziani o malati.
5. [Eventuale] Assumere l'incarico di Moderatore di Curia (can. 473 § 3), coordinando in tal modo tutti gli organismi propri dell'amministrazione centrale della diocesi.
6. Moderare le riunioni del Consiglio episcopale, presiedendolo in caso di assenza del Vescovo.
7. Coordinare lo svolgimento delle assemblee dei Vicari foranei, con il compito di presiederle in caso di assenza del Vescovo.

Al Vicario generale, infine, conferiamo per mandato speciale, a norma del can. 134, § 3, le seguenti facoltà:

- nominare l'Amministratore parrocchiale (cf. can. 539);
- nominare il Vicario parrocchiale (cf. can. 547);
- nominare il Rettore di una chiesa (cf. can. 557);
- nominare un religioso a un ufficio diocesano, con esclusione della nomina a Parroco (cf. can. 682);
- conferire il mandato per il Battesimo e la Confermazione degli adulti (cf. cann. 863 e 883);
- concedere la facoltà di amministrare il sacramento della Confermazione, ma solo di volta in volta e per casi particolari (cf. can. 884);
- concedere la facoltà ai ministri cattolici di amministrare lecitamente i sacramenti della Penitenza, dell'Eucaristia e dell'Unzione degli infermi ai cristiani non in piena comunione con la Chiesa cattolica di cui al can. 844, § 4;
- concedere in singoli casi la sanazione in radice di matrimoni (cf. can. 1165);
- dare licenza per alienazione di beni e per altri atti pregiudizievoli del patrimonio (cf. cann. 1291-1292 e 1295);
- concedere la riduzione e il trasferimento di oneri di Sante Messe (cf. cann. 1308-1309).

Stabiliamo inoltre che, che a far data dal presente decreto (oppure «a decorrere dal _____») l'ufficio di _____ (ufficio ricoperto dal Vicario generale prima della nomina) dovrà essere considerato vacante².

² «Mentre ringraziamo il nuovo Vicario generale per il prezioso servizio finora svolto come _____ (ufficio ricoperto dal Vicario generale prima della nomina) stabiliamo che, che a far data dal presente decreto (oppure «a decorrere dal _____») tale ufficio dovrà essere considerato vacante»

Prima di assumere l'ufficio di Vicario generale, il Rev.do (S.E.R.) _____ vorrà
provvedere ad emettere la professione di fede e il giuramento di fedeltà alla Nostra presenza (o di
un nostro Delegato) (can. 833, 5°).

Luogo e Data _____

L.S.

Il (L'Arci)vescovo

Il cancelliere (arci)vescovile

Nomina del Moderatore di curia

Protocollo n. _____

Volendo provvedere all'ufficio di Moderatore di curia della nostra Chiesa particolare³.

Considerata la necessità di garantire una competente direzione al lavoro di Uffici e Servizi a favore della comunità e delle persone di questa Chiesa particolare;

visto il can. 473,

nominiamo
il Rev.do Sac. _____
MODERATORE DI CURIA

a decorrere dal _____ e per la durata di un quinquennio (*o per un altro periodo di tempo o anche senza limiti di tempo*). Spetta al Moderatore di curia collaborare con il (l'Arci)vescovo e il Vicario generale nella direzione della Curia, nel coordinamento dei Vicari episcopali e nel garantire l'organizzazione, il funzionamento e il lavoro comune della struttura curiale, secondo quanto precisato dal diritto particolare⁴.

Prima di assumere l'ufficio il Moderatore di curia, il Rev.do _____ vorrà provvedere ad emettere la promessa di fedele adempimento dell'incarico e di osservanza del segreto e della riservatezza, a norma del can. 471.

Luogo e Data _____

L.S.

Il (L'Arci)vescovo

Il cancelliere (arci)vescovile

³ «Il recente trasferimento (oppure «la rinuncia recentemente accettata» o «la recente dipartita» o altro, cf. can. 184) del rev.do _____ (nome Moderatore di curia uscente) all'incarico di _____ rende necessario provvedere all'ufficio di Moderatore di Curia della nostra Chiesa particolare, da lui ricoperto finora».

⁴ Si può aggiungere: «Mentre ringraziamo il nuovo Moderatore di curia per il diligente servizio finora svolto come _____ (ufficio rivestito dal Moderatore di curia prima della nomina) stabiliamo che, a far data dal presente decreto (o «a decorrere dal _____») tale ufficio dovrà essere considerato vacante».